

Lavori di realizzazione della centralina idroelettrica sulla Roggia Serio in Comune di Ranica di proprietà della Società Nesa Energy S.r.l. OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE NON SOGGETTE A PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO - ex art. 49 del T.U. approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. DECRETO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA. Atto prot. n. 18420 del 17 dicembre 2019

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA

- dato atto che la società NESA ENERGY S.r.l. (P.IVA 03460240165), con sede legale in Via Carlo Botta n°13 a Bergamo (BG), per il tramite del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, con DGR 8062 del 05.07.2017 ha acquisito "APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SECONDO LE RISULTANZE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI ED AUTORIZZAZIONE UNICA AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA (CODICE FISCALE 80017830169) PER LA REALIZZAZIONE IN COMUNE DI RANICA (BG) DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO PER L'UTILIZZO DELLE ACQUE DELLA ROGGIA SERIO DI CUI ALLA CONCESSIONE RILASCIATA CON DECRETO REGIONE LOMBARDIA N. 5414 DEL 23/06/2014, REGOLATO DA DISCIPLINARE INTEGRATIVO N. 3055 DI REP. DEL 20 GIUGNO 2014 - D.LGS. N. 387 DEL 29/12/2003, ART. 12 - REGOLAMENTO REGIONALE 24 MARZO 2006 N. 2, ART. 21.";

- visto che, con il medesimo provvedimento, l'Ufficio Territoriale di Bergamo della Regione Lombardia:

- ha apposto il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 327/2001 relativamente ai mappali di cui al foglio 9, n. 176 - n. 289 - n. 291 - n. 838 - n. 841 - n. 3502 - n. 3503 - n. 3512 - del comune censuario di Ranica (BG)
- ha delegato, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del d.p.r. 327/2001 e dell'art. 3 comma 2 della l.r. 4 marzo 2009, n. 3, il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca all'esercizio dei poteri espropriativi preordinati all'immissione nel possesso di tutte le aree necessarie per la realizzazione e la messa in esercizio dell'impianto idroelettrico, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 1. tutti gli atti del procedimento espropriativo dovranno essere notificati con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell'art. 20 del D.P.R. 327/2001, con l'avvertenza che, nel caso di determinazione urgente dell'indennità e di occupazione anticipata, il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, possa, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti secondo quanto previsto dall'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001;
 2. il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, nell'esercizio delle funzioni delegate ed in ogni atto del procedimento espropriativo, dovrà fare esplicito riferimento agli estremi del presente decreto, così come previsto dall'art. 6 comma 8 del d.p.r. 327/2001;
 3. il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, in qualità di ente delegato, dovrà trasmettere tempestivamente all'Ufficio Territoriale Regionale Bergamo tutti gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate di autorità espropriante, così come previsto dall'art. 5 comma 2 della l.r. 4 marzo 2009 n. 3;

4. il Consorzio dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione degli atti emanati in virtù della suddetta delega sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione, con le modalità di cui all'art. 4, comma 2, lettera d) della stessa l.r. 3/2009

5. resta fatta salva per la Regione, così come previsto dall'art. 5 comma 3 della l.r. 4 marzo 2009, n. 3, la possibilità di revocare la presente delega in ogni momento, ferme restando la validità e l'efficacia degli atti emanati e delle fasi procedurali già concluse, purché conformi alle disposizioni vigenti;

- appurato che, successivamente, la Società Nesa Energy S.r.l. e la Società PIRAMIDE CASA S.r.l. titolare dei diritti sulle aree di futura ubicazione delle opere annesse e connesse alla costruenda centralina idroelettrica, hanno formalizzato un accordo per la cessione definitiva dei diritti di proprietà delle aree su cui è stata prevista la realizzazione della centralina idroelettrica e per la formalizzazione delle servitù di acquedotto (per il canale di scarico), di elettrodotto (per la connessione della nuova cabina MT alla rete elettrica nazionale) e di passaggio (per l'accesso alla centrale e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie sulla Roggia Serio) cui di all'atto di permuta Notaio Tucci di cui al Repertorio n. 16376 e Raccolta n. 13176 del 14.07.2017;

- richiamati i combinati disposti del Capo XI - L'occupazione temporanea - del DPR 327/2001 (Testo Unico sugli Espropri), ove, con gli artt.49 e 50, è disposto che:

- *Art. 49. - L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio*

L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell'articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti.

Al proprietario del fondo è notificato, nelle forme degli atti processuali civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea.

Al momento della immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi.

Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità. (L)

- *Art. 50. - Indennità per l'occupazione*

Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale prevista dall'articolo 41 determina l'indennità e ne dà comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili.

Contro la determinazione della commissione, è proponibile l'opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni dell'articolo 54 in quanto compatibili;

- dato atto altresì che per l'esecuzione dei lavori si rende necessaria l'occupazione temporanea delle aree indicate nella tavola allegata e nel piano particellare per le occupazioni temporanee di

cui sopra, ancorché non soggette a procedimento espropriativo, per il tempo occorrente alla sola esecuzione delle opere previste;

- considerata la temporaneità dell'occupazione in oggetto e dato atto che sono evidenti i caratteri della "strumentalità" e della "accessorietà" dell'occupazione stessa, nel senso che, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 i fondi occupati:

- a) sono strumentali alla esecuzione di lavori / opere pubblici svolti su altro fondo;
- b) all'esito dei lavori, saranno restituiti ai legittimi proprietari;
- c) non subiranno diminuzioni di valore o limitazioni delle facoltà proprietarie anche ai sensi dell'art. 1 del protocollo addizionale 20 marzo 1952 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in tema di interpretazione conforme alla CEDU, Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 754) "(TAR Lombardia, sez. III, 27 maggio 2015, n. 1266)...";

- visto l'allegato piano particellare, con l'accluso elenco delle ditte proprietarie che individua le aree oggetto di intervento << omissis >>;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 "Occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio";

D E C R E T A

1 - è pronunciata a favore della Società NESA ENERGY S.r.l. , per le aree ubicate nel comune di Ranica (BG) e per la causale di cui in narrativa, l'occupazione temporanea degli immobili sotto elencati e ricompresi nel piano particellare approvato:

Nr	Foglio	Mappale	Occupazione Temporanea (mq)	Qualità	Classe	VAM 2019 (€/mq)	Mensilità Occupazione	Indennizzo Occupazione Temporanea VAM2019	Proprietario	C.F.
1	9	176	173,00	*	U	0,75 €	9	8,11 €	Piramide Casa S.r.l.	03391850165
2	9	291	150,57	Semin Arbor	2	9,00 €	9	84,70 €	Piramide Casa S.r.l.	03391850165
3	9	841	76,49	Incolt Prod	U	0,75 €	9	3,59 €	Piramide Casa S.r.l.	03391850165
4	9	3502	1.044,52	Sem Irr Arb	3	10,75 €	9	701,79 €	Piramide Casa S.r.l.	03391850165
5	9	3503	11,07	Sem Irr Arb	3	10,75 €	9	7,44 €	Piramide Casa S.r.l.	03391850165
6	9	3512	12,19	Semin Arbor	3	9,00 €	9	6,86 €	Piramide Casa S.r.l.	03391850165
7	9	4455	195,97	Semin Arbor	2	9,00 €	9	110,23 €	Piramide Casa S.r.l.	03391850165
8	9	4458	1.559,56	Semin Arbor	3	9,00 €	9	877,25 €	Piramide Casa S.r.l.	03391850165

* Incolt Prod - Qualità identificata dal tipo e uso del terreno in oggetto (sponda della Roggia Serio ad oggi caratterizzata da rovetto)

autorizzandone la presa di possesso provvisoria per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori in oggetto, prevedendo comunque un termine massimo di mesi nove (9) dalla data di effettiva occupazione.

2 - ai proprietari delle aree occupate è dovuta un'indennità pari a un dodicesimo di quella che sarebbe dovuta in caso di esproprio per ogni anno di occupazione e di un dodicesimo di quella annua per ogni mese o frazione di mese. Tale indennità sarà determinata con i criteri di cui all'art. 40 del D.p.r. 8/6/2001, n. 327, applicando il criterio del valore agricolo medio determinato dalla Commissione Provinciale competente ed è provvisoriamente definita nella Tabella sopra, per un'occupazione di 9 mensilità di tutte le aree, per € 1799,96 Euro.

3 - di incaricare i tecnici incaricati dalla Società Nesa Energy S.r.l. alla redazione dei verbali di immissione in possesso e della contestuale redazione degli stati di consistenza degli appezzamenti da occupare, autorizzando - a tal fine - i medesimi ad introdursi nella proprietà di cui al precedente punto 1.

4 - il presente provvedimento perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data del medesimo.

5 - la Società Nesa Energy S.r.l. è delegata a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente decreto di occupazione temporanea ai proprietari interessati, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo. Dell'avvenuta esecuzione del presente ne sarà dato atto con apposito verbale di occupazione temporanea descrittivo dello stato di consistenza dei luoghi, da redigere in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di sua assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano lavoratori dipendenti di Nesa Energy S.r.l. Potranno partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare. La mancata notificazione ed esecuzione del decreto di occupazione nei modi e termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto medesimo.

6 - il soggetto interessato può presentare ricorso nei modi di legge avverso il presente atto, al T.A.R. competente, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. dalla data di notifica dell'atto medesimo.

7 - il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente all'Albo Pretorio del Comune di Ranica e sul Bollettino Ufficiale ed il relativo sito internet della Regione Lombardia.

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO
DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA**

Gatti Franco
Presidente